



Schema di Protocollo d'intesa

tra

la Regione del Veneto

e

il Corpo Consolare di Venezia e del Veneto

per la realizzazione di iniziative volte alla promozione e mutua conoscenza tra la Regione ed i Paesi rappresentati dalla rete consolare.

La Regione del Veneto, di seguito denominata "Regione", con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, nella persona del Presidente della Giunta, o suo delegato, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione;

Il Corpo Consolare di Venezia e del Veneto di seguito denominato "Corpo Consolare", con sede presso l'ufficio del Segretario Generale pro tempore a Venezia, Dorsoduro 3464, nella persona del Console Decano, o suo delegato, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto del Corpo Consolare di Venezia e del Veneto;

di seguito denominate "le Parti".

PREMESSO CHE

- lo Statuto regionale prevede all'articolo 18, comma 2 la possibilità per la Regione di promuovere forme di collaborazione, anche stipulando accordi ed intese, con Stati o Enti territoriali di altri Stati, con particolare attenzione a quelli transfrontalieri, finalizzate a favorire lo sviluppo dei rapporti economici, culturali e sociali della comunità veneta;
- il Corpo Consolare di Venezia e del Veneto è un'associazione non riconosciuta senza scopo di lucro che annovera Consoli e Vice-Consoli onorari di 16 Paesi membri dell'Unione Europea e di 26 Paesi extra UE residenti a Venezia oltre a quelli che, residenti altrove, estendono la loro circoscrizione su province venete e hanno sede o ufficio consolare nel Triveneto;
- le funzioni ed i compiti demandati ai Consoli sono disciplinati dalla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Internazionali del 24/4/1963;
- il Corpo Consolare di Venezia e del Veneto, favorisce i rapporti dei suoi membri con le istituzioni pubbliche e private;

ATTESO CHE:

- la Regione del Veneto e il Corpo Consolare di Venezia e del Veneto intendono promuovere forme più ampie di collaborazione;
 - si ravvisa una convergenza di argomenti e di intenti tra la Regione del Veneto e il Corpo Consolare di Venezia e del Veneto, idonea a realizzare una forma di cooperazione;
- sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono.



ARTICOLO 1
(Oggetto)

Il presente protocollo d'intesa ha come oggetto l'attività di collaborazione tra la Regione e il Corpo Consolare per la realizzazione di iniziative volte alla promozione e mutua conoscenza tra la Regione ed i Paesi rappresentati dalla rete consolare.

ARTICOLO 2
(Modalità di attuazione)

Le Parti promuovono la realizzazione di convegni ed iniziative pubblici inerenti i seguenti argomenti:

- 1) le condizioni economiche e sociali dei Paesi esteri;
- 2) eventi ed aspetti culturali dei Paesi esteri;
- 3) lo stato degli investimenti e le connessioni economiche e di scambio tra il Veneto ed i Paesi esteri;
- 4) i grandi eventi internazionali e le opportunità di sviluppo connessi;
- 5) i temi dei diritti umani.

ARTICOLO 3
(Soggetti partecipanti)

Il presente protocollo d'intesa è sottoscritto tra la Regione e il Corpo Consolare e si attua mediante un'azione concertata nell'ambito della quale la funzione di supporto generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, mentre al Corpo Consolare è affidata la funzione di realizzazione operativa presso le proprie strutture.

ARTICOLO 4
(Impegni dei sottoscrittori)

Le iniziative di cui al presente protocollo d'intesa sono realizzate interamente a carico del Corpo consolare.

La Regione favorisce la conoscenza delle suddette iniziative attraverso i canali informativi istituzionali e, qualora si verificassero occasioni d'incontro di rilevanza istituzionale, tramite la Direzione Relazioni internazionali incaricata, consentirà l'utilizzo degli spazi dell'Ente per alcuni eventi da concordare, senza oneri aggiunti a suo carico.

ARTICOLO 5
(Durata)

Il presente protocollo d'intesa ha efficacia dalla data della sottoscrizione fino al 31/12/2024.

ARTICOLO 6
(Ritiro adesione)

Nel caso in cui le Parti ritengano non più attuabile la collaborazione o ne ritengano inopportuna la prosecuzione, il Direttore responsabile delle Direzione Relazioni internazionali darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'intesa.



ARTICOLO 7
(Definizione delle controversie)

Qualsiasi questione dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente protocollo d'intesa essa verrà in prima istanza definita in via amichevole tra le Parti. Qualora ciò non fosse possibile, il foro competente è quello di Venezia.

ARTICOLO 8
(Trattamento dei dati personali)

Il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità del presente protocollo d'intesa è effettuato in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE - GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 9
(Norma finale)

Per quanto non espressamente previsto dal presente protocollo d'intesa, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia e a quelle del Codice Civile.

L'imposta di bollo per il presente protocollo d'intesa, così come disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, è a carico del Corpo Consolare.

Letto, approvato e sottoscritto.

